

**Damianos Soph. Symeonidis Anonimos Emboriki Eteria
Sigaretton kai Ikodomikon Epichirisseon AE
contro
Ministro del commercio**

(domanda di pronunzia pregiudiziale,
proposta dal Consiglio di Stato ellenico)

« Pregiudiziale — Provvedimenti di salvaguardia adottati
a norma dell'art. 130 dell'atto di adesione
della Repubblica ellenica: effetti diretti »

Relazione d'udienza	4356
Conclusioni dell'avvocato generale Marco Darmon presentate il 2 luglio 1987	4360
Sentenza della Corte (terza sezione) 28 ottobre 1987	4362

Massime della sentenza

Adesione alle Comunità di nuovi Stati membri — Repubblica ellenica — Misure di salvaguardia — Contingenti d'importazione — Amministrazione da parte delle autorità nazionali — Salvaguardia delle correnti commerciali esistenti — Attribuzione di quote ai nuovi importatori (Atto d'adesione della Repubblica ellenica, art. 130; decisione della Commissione 84/64, artt. 6 e 7)

L'art. 7 della decisione della Commissione 84/64, che autorizza la Repubblica ellenica ad adottare misure di salvaguardia per l'importazione di sigarette, a norma del quale le quote da riservare ai nuovi importatori non possono superare il 10% delle importazioni complessivamente autorizzate, non può essere interpretato nel senso che il 10% del contingente complessivo debba essere per intero attribuito a detti importatori. Esso

mira semplicemente ad evitare che, in una situazione di restrizione delle importazioni, l'arrivo di nuovi importatori perturbi le correnti commerciali in atto, di cui l'art. 6 prescrive la salvaguardia.

Nell'ambito dell'amministrazione del contingente stabilito dalla soprammenzionata decisione, le autorità elleniche, purché di-

stribuissero per intero il contingente, potevano quindi attribuire all'unico nuovo importatore una quota inferiore al 10% del contingente, identica a quella assegnata ai

vecchi importatori che avevano la quota minima, a condizione che questa non fosse irrilevante, in modo da far salve le correnti commerciali in atto.

RELAZIONE D'UDIENZA presentata nel procedimento 254/86 *

I — Gli antefatti e la fase scritta

Nella causa principale, Damianos Soph. Symeonidis, società commerciale anonima di sigarette e di imprese di costruzioni SA, chiede al Consiglio di Stato l'annullamento di una tabella per la suddivisione delle importazioni di sigarette provenienti dai paesi della CEE, nella quale detta impresa è stata inclusa come unico importatore nuovo, assieme ad otto importatori vecchi e la sua quota d'importazione è stata fissata in 34 004 kg, tabella che era stata compilata dal comitato per il rilascio delle licenze d'importazione, organo del Ministero del commercio, sulla quale si basa il rilascio delle licenze d'importazione.

L'art. 130 dell'atto d'adesione della Repubblica ellenica recita:

- 1) Fino al 31 dicembre 1985 in caso di difficoltà gravi di un settore dell'attività economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possono determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, la Repubblica ellenica può doman-

are di essere autorizzata ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di riadattare il settore interessato all'economia del mercato comune (...).

- 2) Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità di applicazione (...).
- 3) Le misure autorizzate ai sensi del § 2 possono comportare deroghe alle norme del trattato CEE e del presente atto nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal § 1. Nella scelta di tali misure dovrà accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune ».

Limitazioni all'importazione delle sigarette della sottovoce 24.02 A della tariffa doganale comune sono state autorizzate dalla Commissione che, con la decisione 84/64 del 27 gennaio 1984 (GU L 36, pag. 29), ha

* Lingua processuale: il greco.